

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1826-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO

PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

(FORTE)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

COL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CAPRIA)

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli

Presentato il 18 giugno 1984

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente, Finanze e tesoro, nella seduta del 12 luglio 1984. Il relatore Piro è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente il 12 luglio 1984.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 il comma 2 è soppresso;

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 del presente articolo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986.

All'articolo 3 il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 3-bis. — 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.

2. È altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in lire 2.000 per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche; è altresì vietato l'impiego di alcole metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dell'alcole etilico, utilizzato allo scopo e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 3-ter. — L'agevolazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004 e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 3-quater. — All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del

diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 4-bis. — 1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei paesi CEE ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

2. Con il decreto di cui al comma precedente dovrà essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e dovranno essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati.

All'articolo 5 le parole: Per le ditte produttrici di bevande alcoliche sono sostituite dalle parole: Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche.

All'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del

trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per auto-trazioni nelle prove sperimentali.

L'articolo 8 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1984, N. 232

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166, del 18 giugno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

ARTICOLO 2.

1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 e alle disposizioni del titolo I del regolamento CEE n. 358/79, e dell'articolo 1, quarto comma, del regolamento CEE n. 338/79, portanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equivalente, diversi da quelli indicati al n. 21) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986 e del 38 per cento dal 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da lire 290.000 a lire 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

ARTICOLO 4.

1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 19 aprile 1984.

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati, sarà effettuata nella misura di lire 350.000 per ettanidro stabilita dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986.

ARTICOLO 5.

Per le ditte produttrici di bevande alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica.

ARTICOLO 6.

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni:

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

ARTICOLO 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modifi-

cazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1984.

PERTINI

CRAXI - VISENTINI - FORTE - GORIA -
LONGO - PANDOLFI - ALTISSIMO -
CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.